



STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

Per iniziativa della **Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesaro, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa**, di seguito denominata **Banca San Biagio Del Veneto Orientale**, è costituita una Associazione Assistenziale con la denominazione di "**Associazione SAN BIAGIO PER NOI**", o più semplicemente **SAN BIAGIO PER NOI** che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Associazione.

L'Associazione, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza. I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione tra soci al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste. I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco aiuto tra soci nella forma della prestazione d'opera erogata da soci a favore di altri soci o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito. I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega tra di loro i Soci ed i Soci e l'Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dall'Associazione, debbono ispirarsi a tali principi sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), Via Venezia nr. 1. Spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio comunale, nonché di istituire o di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località. Spetta all'Assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.

L'Associazione può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi nei quali le sezioni vengono costituite.

Art. 3

L'Associazione ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha quale ambito di riferimento delle finalità statutarie quello **Nazionale**. L'Associazione, ispirandosi ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e nel rispetto dei principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza, senza finalità speculative e di lucro, si propone di operare a favore dei soci e dei loro familiari con specifica attenzione al settore sanitario, sociale e dell'assistenza alla persona ed alla sua famiglia, educativo e ricreativo. La finalità **sanitaria** dell'Associazione è la promozione e gestione, direttamente od in convenzione, di un sistema mutualistico integrativo e complementare all'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione si propone di:

- erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi spese medico sanitarie;
- consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;
- erogare servizi di consulenza medica e pronto intervento.
- organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;
- migliorare la cultura della prevenzione alla salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;
- favorire servizi socio sanitari di natura domiciliare;

La finalità **sociale** e dell'**assistenza alla persona** ed alla sua famiglia è l'erogazione di assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie dei soci anche per il caso di morte del socio. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione si propone di:

- erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;
- stipulare convenzioni con cooperative sociali, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono trattamenti riabilitativi;
- erogare sussidi, servizi e prestazioni ai soci e ai loro familiari soprattutto in presenza di figli al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze. La finalità **educativa** è il miglioramento delle condizioni culturali dei soci e dei loro familiari.

In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione si propone di:

- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;
- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità lavorative dei soci e dei loro familiari.

La finalità **ricreativa** è lo svolgimento di attività e l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.

L'Associazione potrà inoltre:

- a) promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro del socio e dei suoi familiari.
- b) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra soci, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione, comprese le prestazioni d'opera erogate dai soci e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato. L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, l'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione. L'eventuale attività commerciale svolta dall'Associazione deve essere accessoria e complementare rispetto agli scopi dell'Ente e gli eventuali utili devono essere esclusivamente impiegati per i fini statutari mutualistici. Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte secondo le modalità e sulla base dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993.

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. I soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Sono soci ordinari le persone fisiche socie o clienti della Banca San Biagio del Veneto Orientale che ne facciano regolare richiesta ai sensi del successivo art. 6. Possono essere soci ordinari anche i lavoratori dipendenti in servizio presso predetta Banca di Credito Cooperativo e gli ex lavoratori dipendenti della medesima Banca che hanno cessato il rapporto di lavoro per collocamento in pensione. Sono soci ordinari le persone fisiche iscritte, associate, partecipanti o utenti delle persone giuridiche in possesso dello status giuridico di socio sostenitore dell'Associazione purché ne facciano regolare richiesta ai sensi del successivo art. 6. Il socio ordinario è il destinatario delle iniziative e dell'assistenza dell'Associazione. Sono soci sostenitori la Banca San Biagio del Veneto Orientale e le altre persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l'attività dell'Associazione. Le contribuzioni dei soci sostenitori sono sempre volontarie, in quanto non vi è nessun obbligo giuridico a carico loro in quanto trattasi in ogni caso di liberalità erogate a favore dell'Associazione. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda dei soci ordinari deve indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e attività svolta;
- b) l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi associativi e gli apporti sociali dovuti per le prestazioni garantite dell'Associazione;
- c) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

La domanda dei soci sostenitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

- a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;
- b) l'impegno a versare la quota di ammissione all'Associazione;
- c) l'eventuale disponibilità alle contribuzioni liberali, funzionali al conseguimento degli scopi sociali;

d) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione. Sull'accoglimento della domanda decide in modo discrezionale il Consiglio di Amministrazione. La mancata ammissione deve essere motivata. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatte salve l'espressa accettazione da parte dell'interessato e le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

Art. 7

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione. È vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi ammessa la figura del socio temporaneo. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate. Il vincolo sociale si estingue per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. I diritti connessi alla qualità di socio sorgono dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi, trascorso l'eventuale periodo di carenza, come disciplinato dai regolamenti interni, nei termini e con le modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le prestazioni garantite. La quota di ammissione ed i contributi associativi non possono essere restituiti al socio anche in caso di recesso o esclusione del socio o liquidazione anticipata dell'Associazione. La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 8

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione. Il recesso, per essere valido, deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione mediante apposita comunicazione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima. Il socio recedente deve comunque portare a termine gli impegni o gli incarichi presi nei confronti dell'Associazione.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso, a suo insindacabile giudizio, il socio che:

- non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- svolge attività in contrasto o concorrente con quella dell'Associazione;
- non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 15 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

L'esclusione è deliberata per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione previo ricorso all'Arbitro di cui al successivo articolo 29.

Art. 10

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali nei termini indicati. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11

Il patrimonio dell'Associazione è vincolato per tutta la durata della vita dell'ente ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 40.000.
- dalle quote di ammissione versate dai soci ordinari il cui valore è stabilito dall'Assemblea da un minimo di 15,00=(quindici/00) Euro ed un massimo di 50,00=(cinquanta/00) Euro pro-capite, e dalle quote di ammissione versate dai soci sostenitori, il cui valore è pari almeno a 40.000 (quarantamila/00) Euro pro-capite;

c) dai contributi straordinari dei soci ordinari nella misura stabilita dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall'Assemblea e non possono superare 50,00=(cinquanta/00) Euro pro-capite, per esercizio sociale.

d) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo art. 13;

e) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che l'Associazione avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l'Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi la riserva statutaria e quindi il fondo sociale nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il disavanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari di cui alla precedente lettera c) del presente articolo. Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della Banca San Biagio del Veneto Orientale Banca di Credito Cooperativo o in titoli di stato o garantiti dallo stato. Il patrimonio dell'Associazione nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune dell'Associazione, che è destinato esclusivamente alle attività sociali, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI

Art. 12

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi associativi dovuti dai soci ordinari al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale;
- liberalità degli aderenti/privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 11;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione. I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte dei Soci. Le prestazioni contemplate dall'oggetto sociale sono fornite ai soci in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo. Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 13

L'esercizio sociale va dal 1° (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile. Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati al fondo di riserva o in ogni caso reinvestiti in attività istituzionali. In ogni caso gli avanzi netti di gestione, gli utili dell'eventuale attività commerciale nonché i fondi e le riserve comunque denominate non sono distribuibili tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ORGANI SOCIALI

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo, se nominato;
- il Presidente;
- il Comitato dei Sindaci;

ASSEMBLEA

Art. 15

L'Assemblea ordinaria, costituita da tutti i Soci, è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e della relazione degli amministratori sull'attività sociale ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.



L'Assemblea ordinaria delibera altresì per:

- la nomina degli amministratori, sindaci e presidente del Comitato dei Sindaci;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- l'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, che siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione alla sua approvazione.

L'Assemblea straordinaria delibera per:

- le modifiche al presente statuto;
- lo scioglimento anticipato dell'Associazione;
- la nomina dei liquidatori e la devoluzione del relativo patrimonio di liquidazione.

Art. 16

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione tramite il Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. L'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio **nazionale**. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci stessi oppure dal Comitato dei Sindaci, qualora ricorrano gravi motivi. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da affiggere in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito per posta ordinaria almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. In alternativa all'invio dell'avviso, la convocazione potrà essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di ulteriori mezzi di diffusione dell'avviso stesso.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati nella adunanza. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione quando è presente e rappresentato almeno un decimo dei soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio dopo la liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti nel libro dei soci. Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci deve essere messo a disposizione dei Soci presso la sede sociale.

Art. 18

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che siano soci da almeno tre mesi e non siano in mora nei versamenti delle quote e dei contributi associativi ordinari e straordinari. Ciascun socio ha un voto. I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea. Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri di cui quattro eletti designati su lista presentata dai soci sostenitori, scelti in ogni caso tra i soci ordinari. Gli amministratori durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto. Gli amministratori sono sempre rieleggibili. Nessun compenso spetta agli Amministratori per la

loro carica fatto eccezione quanto disposto dal successivo art. 23. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa. I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente nella prima riunione utile.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Art. 21

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Comitato dei Sindaci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla nuova nomina. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Comitato dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di Soci in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede sociale, il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio **nazionale**. La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, al numero di utenza telefonica o all'indirizzo di posta elettronica previamente comunicati dall'interessato ed inseriti nel Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Sono prese con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:

- alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- alla nomina del Comitato Esecutivo o di componenti del Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio;
- alla sostituzione degli amministratori che nel corso dell'esercizio vengono a mancare;
- all'eventuale remunerazione di Consiglieri investiti di particolari incarichi a norma del successivo art. 23;
- alla ammissione di nuovi soci sostenitori;
- alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
- alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
- all'assunzione di dipendenti e collaboratori;
- alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;
- alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del presente statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare;
- alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno diverso da quello dell'approvazione del bilancio.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono farsi constare nell'apposito libro verbali.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti di quanto stabilito annualmente dall'Assemblea o che per legge sono di sua esclusiva competenza. Può perciò anche deliberare l'adesione dell'Associazione a consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile all'Associazione stessa ed ai soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio a norma del successivo art. 24. Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestionali relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione e non potranno essere comunque delegate le seguenti attribuzioni:

- redazione del bilancio secondo il disposto di cui al precedente art. 13;
- ammissione, recesso e esclusione di soci;
- materie di cui al precedente art. 22 richiedenti il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 24

Il Comitato Esecutivo, laddove nominato, è costituito da tre membri eletti dal Consiglio di Amministrazione.

La composizione del Comitato Esecutivo è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di Soci in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

E' presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e la scadenza del mandato sarà contestuale alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo rendiconta al Consiglio obbligatoriamente ogni tre mesi. Su delega del Consiglio, può esercitare competenze gestionali ed operative relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, con esclusione di quelle indicate nell'art. 2381, 4 comma, del Codice Civile e quelle di cui al precedente art. 22 richiedenti il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Alle sedute del Comitato Esecutivo deve partecipare anche il Presidente del Comitato dei Sindaci. Il Presidente del Comitato dei Sindaci che non partecipi senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Comitato Esecutivo e non sia per delega dello stesso sostituito da altro Sindaco, decade dall'ufficio.

PRESIDENTE

Art. 25

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori dell'Associazione e solo per singoli atti o categorie di atti.

COMITATO DEI SINDACI

Art. 26

Il Comitato dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti, anche fra non soci, dall'Assemblea. L'Assemblea nomina pure il Presidente del Comitato dei Sindaci. Il Presidente del Comitato dei Sindaci deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze oppure tra gli iscritti nell'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Comitato è stato ricostituito. I sindaci sono sempre rieleggibili. Nessun compenso spetta ai Sindaci per la loro carica, ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio del loro ufficio e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Comitato. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano in possesso dei requisiti di cui al 2° comma del presente articolo. Se con i sindaci supplenti non si completa il Comitato dei Sindaci, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Comitato medesimo.

Art. 27

Il Comitato dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Il Comitato dei Sindaci in particolare verifica:

- nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale;
- se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e se è conforme alle norme che lo disciplinano.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Comitato dei Sindaci può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi notazione nell'apposito libro verbali.

Art. 28

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio. I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori. I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ARBITRATO

Art. 29

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e l'associazione oppure tra i soci in materia di recesso o esclusione nonché su questioni attinenti l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti interni o nelle delibere degli organi sociali - purché per legge possa formare oggetto di compromesso - o comunque su ogni altra questione attinente a qualunque titolo ai rapporti e all'attività della associazione, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia c/o la Camera di Commercio di Venezia, ma non limitatamente, alle modalità di designazione dell'arbitro. L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto.

REQUISITI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30

L'Associazione nello svolgimento della propria attività si uniforma ai seguenti obblighi e divieti:

- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, garantendo l'effettività del rapporto associativo e escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi e sovranità dell'assemblea dei soci;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le clausole associative sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione. Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione.

Art. 32

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea con la maggioranza prevista nell'art. 17 per lo scioglimento anticipato dell'Associazione, nominerà un più liquidatori, stabilendone i poteri.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto su delibera dell'Assemblea straordinaria ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle Associazioni giuridicamente riconosciute.